

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
140/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0711114

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 ;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;

- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con nota del 3 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 27337 del 7/10/2014), la ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: il reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore), contestando il mancato accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica, relativo alla pratica di connessione T0711114;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 21 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29264 del 21/10/2014), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 13 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5692 del 17/02/2015), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 6 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4494 del 9/02/2015), il reclamante ha chiesto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Disciplina, di essere audito in contraddittorio dal responsabile del procedimento; in data 19 febbraio 2015 si è svolta, dunque, la richiesta audizione presso gli Uffici di Roma dell’Autorità;
6. con nota del 24 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6604 del 25/02/2015), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle dichiarazioni rese dal gestore nel corso dell’audizione del 19 febbraio 2015;
7. con nota del 25 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 6938 del 27/02/2015), il reclamante ha presentato alcune precisazioni in merito alle questioni oggetto di reclamo;
8. con nota del 2 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7263 del 3/03/2015), il gestore ha presentato le proprie controrepliche a quanto sostenuto dal reclamante nella nota del 24 febbraio 2015;
9. con nota del 19 marzo 2015, la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO

10. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo medesimo;
11. a fronte della richiesta di modifica del preventivo, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, evidenziandone le motivazioni, la richiesta di modifica del preventivo di connessione;
12. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, un preventivo di connessione già accettato può essere modificato nei casi in cui la sua modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE

13. In data 25 giugno 2014, il gestore inviava al reclamante un preventivo, recante codice di rintracciabilità T0711114, per la connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte eolica per una potenza in immissione richiesta di 60 kW, sito in località Serra Ciciniello nel comune di Potenza (PZ);
14. successivamente, in data 28 agosto 2014, il reclamante chiedeva al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, una modifica del suddetto preventivo di connessione, volta a ottenere la delocalizzazione del sito destinato all'installazione dell'impianto di produzione;
15. in data 26 settembre 2014, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione, *“in quanto lo spostamento dell'impianto di produzione comporta una modifica della soluzione tecnica per la connessione”*; nella medesima nota, il gestore comunicava al reclamante che *“stando a quanto da lei dichiarato, sono venuti a mancare i presupposti previsti dall'art. 6.3 del TICA relativi alla disponibilità del sito oggetto dell'installazione dell'impianto: pertanto stiamo procedendo con l'annullamento della pratica in oggetto per mancanza di disponibilità del sito di installazione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Il reclamante ritiene non soddisfacente la motivazione addotta dal gestore, nella nota del 26 settembre 2014, a giustificazione del mancato accoglimento della

- richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 28 agosto 2014;
17. il reclamante rileva, infatti, come una richiesta di modifica del preventivo di connessione con delocalizzazione del sito di produzione, comporti inevitabilmente una variazione della soluzione tecnica di connessione; in particolare, il reclamante evidenzia la mancanza di qualsiasi riferimento normativo e tecnico che giustifichi il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione;
 18. più in generale il reclamante, nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2015 e nella nota del 24 febbraio 2015, denuncia il ricorrente atteggiamento del gestore volto a ostacolare e ritardare la realizzazione dei progetti di connessione che vengono presentati; in particolare, con riferimento alla pratica T0711114, il gestore avrebbe allegato alla soluzione tecnica minima generale (STMG) proposta, una planimetria non contenente l'indicazione dell'ubicazione dei nodi che delimitano il "tronco di linea";
 19. inoltre, il reclamante evidenzia la disparità di trattamento rispetto alla gestione di altre pratiche di connessione, per le quali, a seguito di analoghe richieste di modifica del preventivo, il gestore ha proceduto a emettere un nuovo preventivo di connessione contenente una soluzione tecnica diversa rispetto a quella precedentemente individuata;
 20. infine, il reclamante contesta la decisione del gestore, comunicata nella nota del 26 settembre 2014, di procedere all'annullamento della pratica di connessione T0711114 per mancanza di disponibilità del sito oggetto d'installazione dell'impianto di produzione; detta decisione - evidenzia infatti il reclamante - ha precluso allo stesso la possibilità di accettare il preventivo di connessione emesso in data 25 giugno 2014 o di chiederne un'ulteriore modifica.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

21. Con riferimento alle modalità di gestione delle richieste di modifica del preventivo di connessione, il gestore dichiara di aver modificato nel tempo i criteri di accettazione di tali richieste;
22. in particolare, sino al mese di gennaio 2013, il gestore afferma di avere accettato le richieste di modifica di preventivi di connessione che prevedevano lo spostamento del sito di produzione e comportavano una diversa soluzione tecnica di connessione;
23. successivamente, nel periodo gennaio 2013 - maggio 2014, a causa delle crescenti criticità della rete, il gestore afferma di aver dato seguito alle richieste di modifica del preventivo, solo nel caso in cui la nuova soluzione tecnica di connessione prevedeva un collegamento alla medesima linea elettrica di distribuzione individuata nel preventivo di connessione originariamente emesso;
24. a partire dal mese di giugno 2014, il gestore riferisce di avere nuovamente modificato i criteri per l'accettazione delle richieste di modifica del preventivo,

- dando seguito esclusivamente alle richieste che mantenevano inalterato il “tronco di linea” indicato nel primo preventivo di connessione;
25. il gestore dichiara inoltre che, anche nei casi in cui la richiesta di spostamento del sito di produzione soddisfaceva il suddetto requisito (non variazione del “tronco di linea” originariamente individuato), la modifica del preventivo è stata concessa solo nel caso in cui la nuova soluzione tecnica di connessione non prevedeva un allungamento, rispetto alla precedente soluzione tecnica, della linea facente parte dell’impianto di rete da realizzare;
 26. il gestore dichiara altresì di aver tentato, con il proprio *modus operandi*, di contenere il fenomeno della saturazione virtuale della rete, consistente nella prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a realizzare gli impianti di produzione da fonti rinnovabili; secondo il gestore, inoltre, il suddetto *modus operandi* ha consentito di contrastare il proliferare di comportamenti opportunistici finalizzati a “commercializzare”, attraverso lo spostamento del sito di produzione, soluzioni tecniche di connessione riferite a impianti da realizzare in aree in cui la rete elettrica di distribuzione risulta già caratterizzata da un elevato grado di saturazione o di concentrazione di richieste di connessione, in tal modo speculando, di fatto, sul trasferimento di prenotazione di potenza;
 27. in particolare, il gestore dichiara di aver rigettato la richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata dal reclamante in data 28 agosto 2014, in quanto l’accettazione della stessa avrebbe comportato la modifica del tronco di linea originariamente indicato; il nuovo punto di connessione alla rete esistente, indicato dal reclamante nella richiesta di modifica del preventivo, fa parte, precisa infatti il gestore, di una tratta (ovvero tronco) di linea diversa da quella indicata nel primo preventivo;
 28. il gestore dichiara, inoltre, di aver preannunciato, nella nota del 26 settembre 2014, la decadenza della pratica di connessione T0711114 in quanto, sulla base di quanto dichiarato nella richiesta del 28 agosto 2014 dal reclamante medesimo, quest’ultimo non aveva più la disponibilità del sito di produzione, stante l’intervenuta decadenza del contratto costitutivo del diritto di superficie.
 29. Da ultimo, con nota del 2 marzo 2015, il gestore evidenzia come il reclamante attraverso un utilizzo improprio delle facoltà previste dal TICA, abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi dell’abuso del diritto, in quanto violativa della clausola generale di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.; il reclamante, pur muovendosi nell’ambito di una facoltà riconosciuta dal TICA, ha, secondo il gestore, agito “*al solo scopo di poter “vendere” soluzioni di connessione con l’intento di trarre il massimo profitto da tale compravendita o trasformandole in contenzioso (con reclami o meno presso l’Autorità) per acquisire posizioni di credito nei confronti di Enel Distribuzione*”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

30. In materia di modifica di un preventivo di connessione, il TICA, all'articolo 7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o rifiutare, nell'ambito della medesima procedura, la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
31. nondimeno, il medesimo art. 7, comma 5, del TICA impone al gestore di *"evidenziare le motivazioni del rifiuto"*. Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs. 79/1999), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso;
32. oggetto della presente controversia è dunque, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza della motivazione adottata dal gestore di rete nella nota del 26 settembre 2014, con la quale si comunicava al reclamante il rifiuto a elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica T0711114;
33. con la suddetta nota, il gestore si è limitato a comunicare che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante non poteva essere accolta in quanto *"lo spostamento dell'impianto di produzione comporta una modifica della soluzione tecnica per la connessione"*;
34. tale motivazione appare inadeguata, essendo priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione; né le più ampie motivazioni rese dal gestore nel corso dell'istruttoria relativa al presente reclamo possono essere ritenute, da questo punto di vista, idonee a sanare, *a posteriori*, la sopra rilevata carenza motivazionale.
35. Più in particolare, la motivazione del rifiuto di modifica del preventivo *de quo* appare apodittica e inadeguata, poiché si basa, esclusivamente, sull'affermazione per cui la richiesta modifica del preventivo *"comporta una modifica della soluzione tecnica"*. Ed invero, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé, necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. A tale riguardo, è giusto il caso di evidenziare che la soluzione tecnica di connessione, come definita all'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA, viene individuata all'esito di specifiche e circostanziate valutazioni tecniche che attengono, tra l'altro, al posizionamento dell'impianto di produzione. In altri termini, la

collocazione dell'impianto interferisce, sempre e comunque, in modo determinante, sulla configurazione della soluzione tecnica di connessione; ne discende che i mutamenti di collocazione degli impianti non possono essere evocati quale circostanza di per sé idonea a giustificare i rifiuti opposti dal gestore a richieste di modifica del preventivo. Ciò a meno che non ricorrano particolari situazioni di cui, però, nella specie, il gestore non dà conto nel proprio provvedimento di diniego. Di qui emerge, altresì, il carattere tautologico della motivazione enucleata dal gestore di rete; anche perché, diversamente ragionando, ogni modifica del preventivo sarebbe, per principio, preclusa, poiché ogni richiesta in tal senso implica, di fatto, l'adozione di una nuova soluzione tecnica di connessione;

36. peraltro, con riferimento alla medesima area interessata dal presente reclamo, si rileva il diverso trattamento riservato ad altre pratiche di connessione, in cui il gestore ha effettuato, su richiesta del titolare della pratica, modifiche al preventivo che prevedevano una soluzione tecnica di connessione diversa dalla precedente.
37. In generale, pur ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo del gestore di contenere il fenomeno della prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati alla realizzazione di impianti di produzione e pur auspicando ogni iniziativa del gestore finalizzata a evitare l'abuso del diritto di richiedere modifiche del preventivo di connessione - specialmente ove i ripetuti spostamenti del sito di produzione non conducano mai alla realizzazione dell'impianto - occorre, tuttavia, rilevare la necessità, ai fini della certezza delle regole, che interpretazioni incidenti sull'applicazione dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA siano rese previamente note agli operatori e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TICA;
38. a tale proposito, si rileva, nondimeno, che regole di portata generale, quali quelle applicate nella fattispecie dal gestore, ed esplicitate soltanto *ex post* nella memoria depositata nell'ambito del presente procedimento, potrebbero in concreto tradursi in un ostacolo alla naturale evoluzione del sistema elettrico locale auspicata, invece, a chiare lettere dal TICA (art. 7, comma 8).
39. In definitiva, per scongiurare il deprecabile fenomeno della prenotazione di capacità di rete, in assenza della reale volontà di realizzare nuovi impianti di produzione da fonte rinnovabile, ovvero abusi del diritto sancito dall'articolo 7, comma 5, del TICA, il gestore potrebbe, tutt'al più, individuare *ex ante*, nella propria "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione S.p.A.", alcuni casi nei quali non sia possibile modificare il preventivo di connessione; tra questi potrebbe ad esempio figurare il caso in cui venga richiesta, contemporaneamente, la modifica del tipo, della potenza e della localizzazione dell'impianto di produzione. È infatti evidente che siffatta richiesta, stante l'entità dei cambiamenti ad essa connessi, si configura come una nuova iniziativa piuttosto che come una mera modifica del preventivo; pertanto, logicamente, il produttore dovrebbe, in tali ipotesi, presentare una nuova richiesta di connessione.

40. Infine, si rileva come la contestazione dal reclamante circa la decadenza della pratica di connessione, preannunciata dal gestore nella nota del 26 settembre 2014, e la conseguente preclusione della possibilità di accettare il preventivo di connessione emesso il 25 giugno 2014 o di chiederne un'ulteriore modifica, risulti assorbita dall'accoglimento del primo motivo di reclamo, relativo alla motivazione del rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione; l'accertata inadeguatezza della suddetta motivazione comporta, infatti, la perdurante validità della pratica di connessione T0711114

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo, per violazione dell'articolo 7, comma 5, del TICA, non avendo il gestore adeguatamente motivato il rifiuto opposto alla richiesta di modifica del preventivo di connessione relativo alla pratica T0711114;
2. di prescrivere, pertanto, a Enel Distribuzione S.p.A. di elaborare un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata dalla ditta individuale Cucci Carlo in data 28 agosto 2014, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni